

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4266

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(ROMITA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Provvedimenti per incrementare l'efficienza  
della pubblica amministrazione

*Presentato il 16 dicembre 1986*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il disegno di legge che si propone all'approvazione del Parlamento si intende corrispondere agli impegni assunti dal Governo con le organizzazioni sindacali del pubblico impiego in occasione della stipulazione dell'accordo intercompartimentale di cui all'articolo 12 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13.

Si fa qui riferimento, in particolare, all'impegno di demandare alla contrattazione, nei suoi diversi livelli, l'individua-

zione dei profili professionali per i quali è ammesso il regime a tempo parziale e dei relativi contingenti entro i limiti massimi indicati dalla norma e di disciplinare, unitamente al rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, anche il rapporto a tempo determinato per l'utilizzazione di personale temporaneo nell'esecuzione di progetti speciali occupazionali finalizzati alla realizzazione di nuovi servizi o al miglioramento di quelli esistenti, rispondenti alle necessità di soddisfare bisogni a carattere produttivo e sociale.

La necessità, peraltro, di disporre di un adeguato stanziamento per gli anni 1987 e 1988 per il finanziamento dei predetti progetti finalizzati e dei progetti-pilota per l'incremento della produttività, ha indotto alla presentazione, quale provvedimento *a latere* della legge finanziaria 1987, di un disegno di legge globalmente inteso, pur nella sua snellezza, ad incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione e pertanto sostitutivo del precedente disegno di legge (Atto Senato n. 1574) sulla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico impiego, le cui linee essenziali sono qui interamente riprodotte.

Con l'occasione, si è proposto di estendere agli altri enti pubblici le recenti disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 sullo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali e di disciplinare una nuova forma di concorso unico regionale per profili omogenei che, senza alcun dubbio, arrecherà un notevole risparmio di tempo e soprattutto eviterà spreco di risorse per l'assunzione di personale, in particolare, presso gli enti locali territoriali e le unità sanitarie locali.

L'articolo 1 consente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale da parte delle amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, e consente, altresì, la trasformazione dei posti a tempo pieno in posti a tempo parziale nei limiti del 15 per cento della dotazione organica complessiva a tempo pieno della generalità delle amministrazioni e del 30 per cento della medesima dotazione per i comuni di terza e quarta categoria.

Lo stesso articolo estende, in linea generale, al rapporto di lavoro a tempo parziale le disposizioni di stato giuridico del personale a tempo pieno; individua categorie di personale e posizioni funzionali escluse dal rapporto a tempo parziale, per i loro peculiari caratteri; prevede che nei primi tre anni dall'entrata

in vigore della normativa, in deroga ai limiti sopra indicati, sia trasformato in posti a tempo parziale il 60 per cento dei posti di organico destinati a nuove assunzioni per la copertura di vacanze comunque determinatesi per cessazione dal servizio.

L'articolo 2 determina l'orario di lavoro del personale a tempo parziale nel 50 per cento dell'orario settimanale o plurisettimanale del personale a tempo pieno, fatta salva la necessità, per il personale docente della scuola, di assicurare l'unità dell'insegnamento delle discipline impartite; prescrive che il trattamento economico del personale a tempo parziale debba essere determinato in misura proporzionale al trattamento spettante al personale a tempo pieno; demanda alla contrattazione collettiva di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, la disciplina concernente la determinazione dei posti a tempo parziale, l'individuazione dei profili professionali interessati, l'articolazione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, l'utilizzazione di rapporti a tempo parziale, la fase transitoria di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, i particolari aspetti concernenti il personale docente della scuola.

L'articolo 3 consente la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settimana e per una durata non superiore ad un anno, eccezionalmente prorogabile a due, in relazione all'attuazione dei particolari progetti-obiettivo in materia di lotta all'evasione fiscale e contributiva, erogazione delle pensioni, catasto, tutela dei beni culturali e ambientali, ecologia e protezione civile, difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, difesa e utilizzazione sociale del litorale, servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicap*, progetti di formazione-lavoro.

La norma consente altresì il conferimento, con contratto di diritto privato, di incarichi ad esperti, per funzioni non inferiori a quelle dell'ottava qualifica fun-

zionale, per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo per i quali siano richieste specifiche professionalità non presenti nei ruoli organici delle amministrazioni interessate.

L'articolo 4 disciplina provvisoriamente, in attesa del riordino del sistema pensionistico, il trattamento di quiescenza e previdenza del personale a tempo parziale. In particolare prevede che gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati interamente utili ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione ed all'indennità di fine rapporto, mentre sono ricondotti ad anni interi per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto mediante apposito coefficiente ed assumendo per la base di calcolo gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno. Lo stesso articolo disciplina l'omogeneizzazione dei periodi di servizio svolti a tempo pieno e a tempo parziale, il riscatto e la ricongiunzione di periodo di servizio e, altresì, particolari aspetti relativi al personale a tempo parziale iscritto alle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

L'articolo 5 quantifica lo stanziamento per gli anni 1987, 1988 e 1989 per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi e dei progetti-pilota per l'incremento della produttività ed attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica la promozione, il coordinamento e la verifica dell'attuazione dei progetti e dei

risultati conseguiti, anche mediante convenzioni con strutture pubbliche o private.

L'articolo 6 estende le recenti disposizioni sullo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, ai concorsi per le qualifiche inferiori all'ottava presso gli enti locali territoriali, le camere di commercio, gli enti pubblici non economici di cui alla legge n. 70 del 1975 e gli altri enti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986.

Lo stesso articolo riguarda altresì la possibilità che le regioni possano indire concorsi unici per posti di profili professionali omogenei ascritti a qualifiche funzionali inferiori all'ottava vacanti presso le regioni stesse, gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, gli enti locali territoriali e le unità sanitarie locali; eleva a 40 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi pubblici e delega il Presidente del Consiglio dei ministri all'emanazione di norme per disciplinare i criteri per l'equiparazione dei profili professionali di amministrazioni diverse, il procedimento di selezione e la disciplina del rapporto del personale a tempo determinato, l'assegnazione alle singole amministrazioni dei vincitori dei concorsi unici regionali e quanto occorra per il rapido espletamento delle procedure di concorso.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Lavoro a tempo parziale).*

1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici, istituzionali e territoriali, costituiscono, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, entro il limite del 15 per cento dei posti di organico, e per quanto riguarda i comuni di terza e quarta categoria entro il limite del 30 per cento, rapporti di lavoro a tempo parziale, cui si applicano, salvo quanto previsto dalla presente legge, le disposizioni di stato giuridico del personale a tempo pieno. Le medesime amministrazioni ed enti possono, a tal fine, trasformare, nello stesso limite, in rapporto di lavoro a tempo parziale posti di organico a tempo pieno.

2. La presente legge non si applica al personale militare, al personale della carriera diplomatica, al personale delle forze di polizia, al personale delle polizie locali, ai magistrati ordinari ed amministrativi, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato ed assimilati e, in ogni caso, a tutte le posizioni funzionali ispettive e a quelle di direzione e di coordinamento che comportano comunque la responsabilità di unità organiche di qualsiasi livello centrale e periferico, con rilevanza interna ovvero esterna.

3. Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano altresì al personale di ruolo ed a contratto del Ministero degli affari esteri e delle amministrazioni ed enti indicati nel comma 1 in servizio all'estero.

4. In deroga al limite massimo previsto nel comma 1, per i primi tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge il 60 per cento dei posti di organico destinati a nuove assunzioni per la copertura di vacanze comunque determinatesi per cessazioni dal servizio è trasformato in posti a tempo parziale.

## ART. 2.

*(Procedura per la istituzione dei rapporti a tempo parziale).*

1. L'orario settimanale di lavoro del personale con rapporto a tempo parziale è pari al 50 per cento dell'orario di lavoro, computato su un arco settimanale o plurisettimanale, previsto per il personale a tempo pieno, fermo restando, per quanto riguarda il personale docente della scuola di cui al titolo II della legge 11 luglio 1980, n. 312, il principio dell'unità dell'insegnamento delle discipline impartite, che può comportare anche un obbligo diverso di orario rispetto al 50 per cento.

2. Il trattamento economico del personale con rapporto a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato, applicando la proporzione a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno di corrispondente posizione funzionale e di pari anzianità; nella stessa proporzione competono eventuali trattamenti economici accessori.

3. La disciplina concernente la determinazione dei posti a tempo parziale, la individuazione dei relativi profili professionali, l'articolazione dell'orario di lavoro, la trasformazione del rapporto da tempo pieno in tempo parziale e viceversa, la utilizzazione di rapporti a tempo parziale, la fase transitoria di passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, i particolari aspetti concernenti il personale docente di cui al comma 1, è stabilita mediante la contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

## ART. 3.

*(Lavoro a tempo determinato).*

1. Le amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai ri-

spettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e per una durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali ragioni a due, per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, interessanti in special modo i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, della erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente e della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e floro-faunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicap* ed interessanti altresì i progetti di formazione-lavoro.

2. Per la predisposizione, realizzazione e verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalità non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le Amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire, con contratti di diritto privato, incarichi ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali ragioni per un secondo anno, per funzioni non inferiori a quelle della ottava qualifica funzionale. Il relativo onere è fissato con provvedimenti delle singole amministrazioni in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 380 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede in corso d'anno con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative.

3. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo

determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia di quello del precedente rapporto a tempo determinato.

ART. 4.

*(Trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale).*

1. In attesa del riordino del sistema pensionistico il trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato dai commi che seguono.

2. Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione a carico dell'amministrazione dello Stato, dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero dei fondi integrativi o sostitutivi di quest'ultima e del diritto all'indennità di fine rapporto, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero.

3. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario settimanale di servizio a tempo pieno.

4. Per la base di calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto si assumono gli assegni previsti per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

5. Per gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, relativamente al personale a tempo parziale, il minimale, previsto dall'articolo 26 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, è ridotto, ai soli fini della contribuzione, in base al coefficiente di cui al comma 3.

6. Ai fini della liquidazione del trattamento di pensione per gli iscritti alle predette casse in regime di tempo parziale, si applica la media ponderata di cui all'articolo 29 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.

7. Per i dipendenti che abbiano svolto servizio ad orario intero e ad orario ridotto, gli anni di servizio utili per determinare il trattamento di pensione e di fine rapporto risulteranno dalla somma dei diversi periodi omogeneizzati applicando il coefficiente di riduzione di cui al comma 3.

8. Per i dipendenti assunti ad orario ridotto il riscatto e la ricongiunzione ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto dei periodi di servizio o di altri periodi previsti dalla legge avvengono con riferimento all'orario di lavoro pieno.

#### ART. 5.

*(Progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi e progetti per l'incremento della produttività).*

1. Per il finanziamento dei progetti finalizzati all'ampliamento ed al miglioramento dei servizi e dei progetti-pilota per l'incremento della produttività, previsti, rispettivamente, dall'articolo 3 e dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, è istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro un apposito fondo nel limite massimo di lire 50 miliardi per l'anno 1987 e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Le conseguenti variazioni di bilancio per l'iscrizione e l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 restano subordinate al preventivo accertamento delle economie di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge che devono essere segnalate dalle amministrazioni che intendono fare ricorso all'utilizzo del fondo medesimo.

3. Il Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero del tesoro e con le amministrazioni interessate e sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, avvalendosi anche di strutture pubbliche o private mediante la stipulazione di apposite convenzioni, promuove, coordina e verifica l'attuazione dei pro-

getti ed i risultati conseguiti, previa selezione dei progetti stessi per il loro contenimento nei limiti del fondo stabiliti dal comma 1.

4. Le spese per il finanziamento dei progetti e per le convenzioni di cui ai commi precedenti sono finanziate con utilizzo del fondo indicato al comma 1, mediante iscrizione, con decreti del Ministro del tesoro, in appositi capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione.

#### ART. 6.

*(Norme per il reclutamento).*

1. Per la copertura dei posti vacanti in qualifiche inferiori all'ottava presso gli enti locali territoriali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e gli altri enti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 sullo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni statali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

2. Per la copertura dei posti di profili professionali ascritti a qualifica funzionale inferiore all'ottava, che presentino carattere di omogeneità, vacanti al 31 dicembre di ogni anno negli organici della regione, degli enti pubblici non economici da essa dipendenti, presso gli enti locali territoriali e presso le unità sanitarie locali, la regione, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, l'Unione delle province italiane e l'Unione nazionale delle comunità montane, può bandire concorsi unici alle cui graduatorie le singole amministrazioni attingono per la copertura dei posti nei rispettivi organici. Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un rappresentante della regione e composte da due funzionari, amministra-

tivi o tecnici, scelti dal Presidente della Giunta regionale tra quelli designati dalle amministrazioni interessate alla copertura dei posti. Le nomine dei vincitori sono effettuate dalle singole amministrazioni in conformità ai rispettivi ordinamenti. Per il procedimento concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986 sullo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni dello Stato.

3. Ove le regioni e gli altri enti indicati nel comma 2 non provvedano a bandire i concorsi per la copertura delle vacanze organiche nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'anno in cui le vacanze stesse si sono verificate, il Commissario di Governo provvede nei trenta giorni successivi a nominare un Commissario straordinario incaricato dell'indizione dei bandi di concorso e del relativo espletamento fino alla formazione delle graduatorie. Le amministrazioni interessate sono obbligate a procedere alla nomina dei vincitori, previo accertamento dei requisiti necessari per la costituzione del rapporto di impiego. Il Commissario straordinario si avvale degli uffici delle amministrazioni interessate all'espletamento dei concorsi.

4. Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi previsti dal presente articolo, nonché per quelli disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, è elevato a quaranta anni. Restano ferme le disposizioni di favore che prevedono elevazioni del limite predetto per particolari categorie.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare, sentite le Confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme per disciplinare i criteri per la equiparazione dei profili professionali di amministra-

zioni diverse, il procedimento di selezione e la disciplina del rapporto del personale a tempo determinato, l'assegnazione alle singole amministrazioni dei vincitori dei concorsi unici regionali e quanto occorra per il rapido espletamento delle procedure concorsuali, anche con riferimento alle peculiarità degli ordinamenti degli enti diversi dallo Stato.